



**PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI REGGIO CALABRIA - AREA III TER**

Protocollo: M_IT_PR_RCU TG 0083230.20180628

Fascicolo:

VISTO il verbale di violazione, di seguito indicato, elevato nei confronti di STELITANO MARIO PAOLO, nato a MELITO DI PORTO SALVO, ITALIA il 18/11/1978, in qualità di traente, con il quale è stata contestata al suddetto la violazione **dell'art. 1 della legge n. 386/1990**, così come modificato dall'art. 28 del d. lgs. n. 507/1999, in relazione ai seguenti assegni emessi senza l'autorizzazione del trattario:

Banca - Filiale - Num. Assegno - CC	Luogo e data emissione	Importo	N. protocollo	Data verbale
POSTE ITALIANE SPA REGGIO CALABRIA V.R. 7177274537	REGGIO CALABRIA 01/03/2016	730,00 €	M_IT PR_RCU TG 0046041 20160503	03/05/2016

ATTESA la ritualità della notifica della contestazione delle violazioni suindicate;
 VISTI gli scritti difensivi tempestivamente prodotti dall'interessato;
 RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento in quanto la violazione dell'art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione dell'Istituto trattario) costituisce comportamento autonomamente sanzionabile che prescinde dall'eventuale regolarizzazione dell'obbligazione nei termini di cui all'art. 8 della legge 386/90;
 CONSIDERATO che, in relazione a ciascuna delle violazioni sopraindicate, debba essere applicata la sanzione pecuniaria di cui all'**art. 1, comma 1** (fino a 10329,14 euro - 20 milioni lire), e/o **comma 2** (da 10329,15 euro - 20.000.001 lire), della legge n. 386/90 e la sanzione accessoria di cui all'**art. 5, comma 1** (fino a 51645,69 - 100 milioni lire), e/o **commi 1 e 2** (da 51645,70 euro - 100.000.001 lire) della medesima legge;
 CONSIDERATO che la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria da applicare per ciascuna delle violazioni sopra indicate in relazione all'importo di ciascun assegno e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/81, possono essere determinate nella misura e per la durata di seguito specificate;
 VISTA la legge 24.11.1981, n. 689;
 VISTA la legge 15.12.1990, n. 386, così come modificata dagli artt. 28 e seguenti del d. lgs. 30.12.1999, n. 507 ed in particolare l'art. 1, l'art. 5 e l'art. 8-bis, comma 5, della medesima legge;

ORDINA E INGIUNGE

A STELITANO MARIO PAOLO, in qualità di traente, come sopra identificato, di pagare quale sanzione per le violazioni di cui sopra le seguenti somme:

n. assegno	Importo sanzione pecuniaria	Spese di notifica e di procedimento
7177274537	1.050,00 €	--
TOT.	1.050,00 €	18,00 €

I suddetti importi dovranno essere versati all'Erario, cui spettano i relativi proventi, mediante versamento da effettuarsi a favore del Concessionario Riscossione Tributi della Provincia di residenza, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello di delega di pagamento **Mod. F23** ed indicando i seguenti codici: **anno e numero di protocollo della presente ordinanza** - codici tributo: **741T** per la sanzione amministrativa e **942T** per le spese di notifica e di procedimento - codice ufficio: **B(+sigla provincia)** - causale: **PA**. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione.

APPLICA

Nei confronti di Stelitano Mario Paolo in qualità di traente, la seguente sanzione accessoria per la durata rispettivamente indicata, a decorrere dal 31° giorno successivo alla notifica della presente ordinanza: